



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sulla proposta di deliberazione CIPE del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative agli anni 2008-2009 e 2013-2015.

Rep. Atti n. *157/CSR del 13 novembre 2014*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE  
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 novembre 2014:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che prevedono che la Conferenza Stato - Regioni, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n.323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le province Autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa di questa Conferenza tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO l'intesa sull'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009, sancita presso questa Conferenza in data 29 ottobre 2009, rep. atti n. 121/CSR, con la quale le parti hanno convenuto, tra l'altro, di utilizzare le risorse rese disponibili, per gli anni 2008-2009, dall'articolo 8, comma 3 del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo il quale "*Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010*", provvedendo a ripartirle tra le Regioni in proporzione alla spesa netta sostenuta per le prestazioni termali nell'esercizio finanziario 2007; in aggiunta a tali risorse, le parti hanno, altresì, convenuto di ripartire tra le Regioni le risorse rese disponibili dalle Regioni stesse e valorizzate in 2,5 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,947 milioni di euro per l'anno 2009;

VISTA l'intesa sul successivo Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali, relativo al triennio 2013-2015, stipulato in data 7 novembre 2013 tra i medesimi soggetti sottoscrittori del precedente, perfezionato presso questa Conferenza in data 5 dicembre 2013, con atto d'intesa, rep. n. 172/CSR, mediante il quale le parti hanno convenuto di procedere all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, nei limiti delle risorse rese disponibili a far fine dall'articolo 1, comma 178, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabilità 2013), quantificate in 2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

prendendo atto dell'impossibilità delle Regioni e delle Province autonome di mettere a disposizione anche risorse proprie per l'intero triennio di vigenza dell'accordo;

CONSIDERATO che il predetto Accordo Nazionale 2013-2015, inoltre, precisa che le risorse, pari a 3 milioni di euro, previste per l'anno 2010 dalla citata legge n. 28 febbraio 2008, n. 31, dovranno finanziare il maggior esborso sostenuto dalle Regioni e dalle Province autonome nel periodo di validità dell'Accordo e non possono essere riconosciute in favore degli stabilimenti termali per conguagliare prestazioni già rese e fatturate;

VISTA la nota in data 20 ottobre 2014, diramata in data 29 ottobre 2014, con la quale il Ministero della salute, in attuazione delle predette disposizioni, ha trasmesso la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto, rappresentando che sulla medesima è stato acquisito il concerto tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si provvede a ripartire:

- le risorse rese disponibili per gli anni 2008-2009 dall'articolo 8, comma 3 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ( Tabella A);
- le risorse rese disponibili dall'articolo 1, comma 178 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, quantificate in 2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (Tabella B);
- le risorse rese disponibili dall'articolo 8, comma 3 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010 (Tabella C).

RILEVATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 6 novembre 2014, il Coordinamento interregionale ha formulato talune osservazioni sul testo, riprodotte poi nella nota del 10 novembre 2014, diramata in pari data, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'intendimento di esprimere parere tecnico favorevole sul riparto in oggetto;

VISTA la nota in data 10 novembre 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la nuova versione della tabella di riparto "A", con la quale vengono specificate le quote, a valere sulle risorse relative agli anni 2008 e 2009, spettanti singolarmente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in precedenza assegnate cumulativamente alla Regione Trentino- Alto Adige;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE in esame, allegato A, parte integrante del presente atto;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sulla proposta di deliberazione CIPE del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative agli anni 2008-2009 e 2013-2015, come da Allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO  
Antonio Nadeo

IL PRESIDENTE  
Maria Carmela Lanzetta



Allefato A



# Ministero della Salute

**Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del SSN**  
**Direzione Generale della Programmazione Sanitaria**  
Ufficio IV

## Proposta di deliberazione per il CIPE

**Oggetto:** Riparto delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative agli anni 2008-2009, 2013-2015 e anno 2010.

L'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 prevede che *"L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali"*.

In applicazione della richiamata normativa, in data 29 luglio 2009 è stato sottoscritto, tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Commissione salute e la Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque minerali Curative, il rinnovo dell'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 individuando, tra l'altro, le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali con oneri a carico del SSN, le prestazioni erogabili, la misura della quota (e le modalità di raccolta) destinata alla Fondazione per la ricerca scientifica termale, nonché l'utilizzo delle risorse economiche disponibili.

Per quanto attiene alla parte economica oggetto del citato Accordo, le parti hanno convenuto di utilizzare le risorse rese disponibili per gli anni 2008 e 2009 dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248 convertito nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo il quale *"Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010"*, provvedendo a ripartirle tra le regioni in proporzione alla spesa netta sostenuta per le prestazioni termali nell'esercizio finanziario 2007. In aggiunta a tali risorse, le parti hanno altresì convenuto di ripartire tra le regioni le risorse rese disponibili dalle regioni stesse valorizzate in 2,5 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,947 milioni di euro per l'anno 2009.

Su tale Accordo è stata acquisita l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni il 29 ottobre 2009 (ATTO REP.121/CSR).

Con il successivo Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali relativo al triennio 2013-2015, stipulato il 7 novembre 2013 tra i medesimi soggetti sottoscrittori del precedente Accordo, sul quale è stata acquisita l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni il 5 dicembre 2013 (ATTO REP.172/CSR) le parti hanno definito, tra l'altro, le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali con oneri a carico del SSN, le prestazioni erogabili, ed hanno convenuto di procedere per il triennio 2013-2015 all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale nei limiti delle risorse rese disponibili a tal fine.



dall'art. 1, comma 178, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), quantificate in 2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, registrando l'impossibilità delle regioni e delle province autonome di mettere a disposizione anche risorse proprie per l'intero triennio di vigenza dell'Accordo.

Conseguentemente sono quindi stati ripartiti tra le regioni e le province autonome l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e gli importi di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 in proporzione al fatturato, al lordo del ticket, delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, prodotte in ogni regione dagli erogatori di prestazioni termali.

Viene inoltre precisato nell'Accordo Nazionale 2013-2015 che le risorse pari a 3 milioni di euro previste per l'anno 2010 dalla Legge 31/2008 sopra richiamata dovranno finanziare il maggior esborso sostenuto dalle regioni e dalle province autonome nel periodo di validità dell'Accordo e non possono essere riconosciute in favore degli stabilimenti termali per conguagliare le prestazioni già rese e fatturate.

Conseguentemente si provvede quindi a ripartire tra le regioni e le province autonome, in ossequio a tale disposizione, l'importo citato di 3 milioni di euro in proporzione al livello dei tetti assegnati agli erogatori privati negli anni 2008 e 2009.

In conclusione, pertanto, con il presente atto si provvede quindi a ripartire, conformemente a quanto riportato nell'Accordo Nazionale 2008-2009 e nell'Accordo Nazionale 2013-2015:

- le risorse rese disponibili dall'articolo 8, comma 3, della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (Tabella A),
- le risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 178, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quantificate in 2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (Tabella B),
- le risorse rese disponibili dall'articolo 8, comma 3, della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, pari a 3 milioni per l'anno 2010 (Tabella C).

Si allegano le relative tabelle di riparto.

Il Ministro

Roma,



**Riparto risorse anno 2010**

(Valori in migliaia di euro)

Regione	Tetto di spesa Anno 2008	Tetto di spesa Anno 2009	Totale teti di spesa anni 2008 - 2009	Riparto risorse di cui all'art. 8, c. 3, L. 31/2008 (Anno 2010)
	a	b	c = a + b	d
PIEMONTE	3.658,10	3.708,10	7.366,20	82,82
VALLE D'AOSTA	71,10	71,60	142,70	1,60
LOMBARDIA	10.426,50	10.476,50	20.903,00	235,03
P.A. BOLZANO	21,51	22,85	44,37	0,50
P.A. TRENTO	2.489,49	2.493,45	4.982,93	56,03
VENETO	17.995,00	18.045,00	36.040,00	405,23
FRUII V. GIULIA	605,10	611,00	1.216,10	13,67
LIGURIA	9,30	9,30	18,60	0,21
EMILIA ROMAGNA	31.054,90	31.114,60	62.169,50	699,03
TOSCANA	8.936,50	9.017,40	17.953,90	201,87
UMBRIA	958,90	968,50	1.927,40	21,67
MARCHE	3.643,20	3.659,60	7.302,80	82,11
LAZIO	8.331,60	8.331,60	16.663,20	187,36
ABRUZZO	3.110,00	3.110,00	6.220,00	69,94
MOLISE	2,60	2,60	5,20	0,06
CAMPANIA	21.366,70	21.366,70	42.733,40	480,49
PUGLIA	9.103,10	9.144,10	18.247,20	205,17
BASILICATA	1.070,00	1.076,20	2.146,20	24,13
CALABRIA	5.036,50	5.056,40	10.092,90	113,48
SICILIA	3.989,20	3.989,20	7.978,40	89,71
SARDEGNA	1.326,70	1.331,20	2.657,90	29,89
<b>TOTALE</b>	<b>133.206,00</b>	<b>133.605,90</b>	<b>266.811,90</b>	<b>3.000,00</b>



**Riparto risorse anni 2013-2015**

(valori in migliaia di euro)

Regione	Riparto risorse di cui dall'art. 1, c. 178, L. 228/12 (Anno 2013)	Riparto risorse di cui dall'art. 1, c. 178, L. 228/12 (Anno 2014)	Riparto risorse di cui dall'art. 1, c. 178, L. 228/12 (Anno 2015)
PIEMONTE	51,90	103,90	103,90
VALLE DAOSTA	1,00	2,00	2,00
LOMBARDIA	155,20	310,40	310,40
P.A. BOLZANO	0,60	1,20	1,20
P.A. TRENTO	44,60	89,20	89,20
VENETO	318,90	637,80	637,80
FRIULI V. GIULIA	9,30	18,60	18,60
LIGURIA	2,90	5,80	5,80
EMILIA ROMAGNA	437,10	874,10	874,10
TOSCANA	138,40	276,80	276,80
UMBRIA	18,00	36,00	36,00
MARCHE	57,60	115,20	115,20
LAZIO	132,70	265,40	265,40
ABRUZZO	47,60	95,30	95,30
MOLISE	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	267,40	534,80	534,80
PUGLIA	119,70	239,50	239,50
BASILICATA	23,70	47,50	47,50
CALABRIA	87,90	175,70	175,70
SICILIA	60,70	121,30	121,30
SARDEGNA	24,80	49,50	49,50
<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

Tabella A

**Riparto risorse anni 2008 - 2009**  
(Valori in migliaia di euro)

Regione	Riparto risorse di cui all'art. 8, c. 3, L. 31/2008 (Anno 2008)	Riparto risorse di cui all'art. 8, c. 3, L. 31/2008 (Anno 2009)
PIEMONTE	81,30	81,30
VALLE D'AOSTA	2,10	2,10
LOMBARDIA	245,00	245,00
TRENTINO-ALTO ADIGE (*)	54,00	54,00
VENETO	400,70	400,70
FRIULI V. GIULIA	4,90	4,90
LIGURIA	4,20	4,20
EMILIA ROMAGNA	721,00	721,00
TOSCANA	209,00	209,00
UMBRIA	20,00	20,00
MARCHE	79,00	79,00
LAZIO	196,30	196,30
ABRUZZO	69,90	69,90
MOLISE	1,60	1,60
CAMPANIA	484,40	484,40
PUGLIA	188,30	188,30
BASILICATA	23,00	23,00
CALABRIA	111,90	111,90
SICILIA	79,30	79,30
SARDEGNA	24,00	24,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

(\*) = L'indicazione Trentino - Alto Adige è mutuata dall'allegato 3 dell'Accordo Nazionale relativo al biennio 2008-2009.

Le risorse assegnate alla Regione Trentino - Alto Adige, sia per l'anno 2008 che per l'anno 2009, sono ripartite come segue:

- Trentino Provincia Autonoma di Trento 53,5
- Bozzeno Provincia Autonoma di Bolzano 0,5
- Trentino Provincia Autonoma di Bolzano 0,5

